

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 09.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto e Diritto

Con ricorso n. 331701 del 27 aprile 2010, la parte ricorrente lamentava un ammanco di euro 970,00 sul proprio conto, a causa di *«una spesa fatta con una carta di credito “CARTASI” a me intestata ma che io non ho mai posseduto, né sapevo di possedere, perché era un rinnovo pervenuto ad un vecchio indirizzo»*.

Esponeva di avere provveduto al blocco della carta in data 16 febbraio 2010, a seguito della comunicazione di addebito fattale dalla sua banca. Il giorno successivo, la cliente presentava lettera di reclamo all'emittente la carta, contestando le operazioni con essa effettuate.

Seguiva lettera di riscontro del 10 marzo 2010, con la quale l'intermediario segnalava che *«Dalle verifiche effettuate tramite le Poste Italiane, la CartaSi a lei*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*intestata risulta regolarmente consegnata al suo indirizzo in data 17 febbraio 2009*», escludendo, pertanto, di potere rimborsare la somma contestata.

Con nota del 14 aprile 2010, evidenziava la ricorrente di non avere ancora ricevuto «*copia dei presunti scontrini da me firmati e copia della ricevuta di ritorno attestante il ritiro del rinnovo della carta in oggetto*». Escludeva, inoltre, di avere ritirato la lettera di rinnovo, poiché la propria attività aveva cessato di svolgersi all'indirizzo in questione già dal 2008.

A mezzo del ricorso di cui qui si tratta, pertanto, ella richiedeva il «*risarcimento dell'ammanto in banca e relative spese ed interessi maturati*».

Con e-mail del 9 settembre 2010, l'intermediario comunicava di non avere ricevuto il ricorso presentato dalla cliente, e di avere provveduto al rimborso degli importi contestati con accredito di aprile 2010. Allegava estratto conto del 30 aprile 2010, dal quale emerge il rimborso in favore della cliente del complessivo importo di euro 971,03, pari alla somma già addebitata alla cliente e alle spese di spedizione dell'estratto conto.

Il Collegio, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE